



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Repertorio N. del

CONVENZIONE REGOLANTE L’AFFIDAMENTO DELL’ESERCIZIO DEL

SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA ALGHERO –

MILANO LINATE E VICEVERSA a seguito del Bando di gara di cui alla nota

informativa pubblicata nella G.U.U.E. C 111/8 del 27.03.2023 ai sensi del

regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008 (G.U.U.E. L 293 del 31 ottobre

2008) recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e

dell’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144., per l’affidamento del servizio di

trasporto aereo di linea sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa **(CIG**

9654906879) (CUP E79C21000500001)

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata da

_____, C.F. _____, Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e

aereo e della continuità territoriale dell’Assessorato Regionale dei Trasporti,

domiciliato per la carica presso l’Assessorato Regionale dei Trasporti con sede in

Cagliari, Via XXIX novembre n.41, di seguito denominata per brevità “Regione”

E

la Società di Navigazione aerea _____ con sede legale in _____, e sede

secondaria in _____ con codice fiscale/P.IVA n. _____ rappresentata da

_____ CF _____, di seguito denominata per brevità “vettore”;

PREMESSO:

- che l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 s.m.i. assegna al Ministro

dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle

	-	che la Commissione di cui al paragrafo 18 del Bando di gara come
		richiamata all'art. 7 del Capitolato di oneri, che forma parte integrante del bando di
		gara stesso, ha proposto l'aggiudicazione per l'offerta presentata dalla Società
		_____;
	-	che è stato verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando
		di gara ai fini della stipulazione del presente Atto;
	-	che con determinazione del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della
		continuità territoriale n. _____ del _____ si è provveduto ad aggiudicare il
		servizio aereo di linea sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa alla società
		_____;
	-	a norma dell'art. 16, paragrafo 9 del Regolamento CE n.1008/2008 e del
		punto 73 degli Orientamenti interpretativi al medesimo Regolamento, l'efficacia del
		bando di gara è subordinata alla condizione che nessun vettore aereo comunitario
		comunichi alla Regione Autonoma della Sardegna, durante tutto il semestre di
		pubblicazione della nota informativa di cui all'art.17 paragrafo 4 del sopracitato
		Regolamento e comunque fino alla data di sottoscrizione dell'eventuale contratto con
		il vettore selezionato tramite la presente gara pubblica, se successiva al richiamato
		semestre di pubblicazione, l'intenzione di avviare il servizio aereo soggetto a OSP
		sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa senza usufruire di diritti esclusivi e
		senza ricevere alcuna compensazione;
	-	che l'art.10 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con
		modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, al fine di garantire un completo ed
		efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la
		riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del
		diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, attribuisce alla Regione
		3

	Autonoma della Sardegna la somma di 30 milioni di euro;	
	- che la delibera CIPE n.54 del 1° dicembre 2016, in applicazione della	
	precedente delibera n.25/2016, ha approvato il Piano operativo infrastrutture posto a	
	carico delle risorse FSC 2014/2020 ed ha individuato sei assi tematici di intervento	
	tra i quali l'Asse tematico "E", "altri interventi", nel quale è individuata la linea	
	d'azione finalizzata al "potenziamento continuità territoriale" della Sardegna e per la	
	quale sono destinate risorse pari a 90 milioni di euro;	
	- che la delibera CIPE n.26 del 28 febbraio 2018, ha approvato una	
	"Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", individuando	
	nel 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del	
	FSC 2014-2020 e posticipando al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per	
	l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;	
	- che l'art. 44, comma 7, lett. b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34	
	convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, così come modificato dall' art. 8 del	
	decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, tra l'altro, ha previsto, per gli interventi non dotati	
	di progettazione esecutiva e per i quali non siano state avviate procedure di gara alla	
	data di entrata in vigore del decreto-legge stesso la possibilità di generare	
	obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022;	
	- che al fine di assicurare l'utilizzo delle risorse disponibili per garantire	
	l'intervento denominato "Potenziamento continuità territoriale" della Regione	
	Sardegna è stata sottoscritta la Convenzione rep. n. 29 del 15.12.2021 tra il	
	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – DGATA e la RAS, con la	
	previsione di un finanziamento pari a 90 milioni di euro;	
	- che ai fini dell'erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo finale a valere	
	sulle risorse FSC assegnate all'intervento "Potenziamento continuità territoriale" della	

	Regione Sardegna, si considera obbligazione giuridicamente vincolante la proposta	
	di aggiudicazione per l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea in regime di	
	oneri di servizio pubblico, intervenuta, in esito all'apposita procedura di gara svolta ai	
	sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1008/2008;	
	- che sulla base di quanto previsto dal D.L. 30/04/2019, n. 34, art.44, comma	
	7-bis, come modificato dal D.L n.50 del 17.05.2022 è stato previsto che per gli	
	interventi, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al	
	punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018 ed aventi valore	
	finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, non interverrà il	
	definanziamento ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, le relative	
	obbligazioni giuridicamente vincolanti;	
	- che l'art.1, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 2011, n.25 e	
	successive modifiche e integrazioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 837 e 840,	
	della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), ha previsto apposite	
	autorizzazioni di spesa finalizzate alla adozione di programmi e/o interventi per	
	favorire la continuità territoriale da e per la Sardegna;	
	- che l'attivazione del collegamento onerato dovrà avvenire il _____ e	
	sarà attestata da un verbale di inizio servizio sottoscritto dalla Società _____ e	
	da un rappresentante dell'ENAC sul territorio;	
	- che con decreto ministeriale verrà concesso alla Società _____	
	aggiudicataria della gara, il diritto di operare i servizi aerei di linea sulla rotta Alghero	
	– Milano Linate e viceversa e verrà formalizzata l'efficacia della presente	
	Convenzione;	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	SOMMARIO	
	5	

	ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	ARTICOLO 2: PROGRAMMI E TARIFFE	
	ARTICOLO 3: DISPOSIZIONI FINANZIARIE	
	ARTICOLO 4: DURATA E MODIFICA	
	ARTICOLO 5: RECESSO E PREAVVISO	
	ARTICOLO 6: INADEMPIMENTO E SANZIONI	
	ARTICOLO 7: DECADENZA E REVOCA DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA	
	ARTICOLO 8: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
	ARTICOLO 9: RAPPORTI DEL CONTRAENTE CON TERZI	
	ARTICOLO 10: OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI	
	FINANZIARI	
	ARTICOLO 11: PATTO DI INTEGRITA'	
	ARTICOLO 12: TUTELA DEI DATI PERSONALI	
	ARTICOLO 13: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	ARTICOLO 14: ONERI E SPESE CONTRATTUALI	
	ARTICOLO 15: APPROVAZIONE	
	ART. 1	
	(Oggetto della Convenzione)	
	La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio del servizio di	
	trasporto aereo di linea sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa per il periodo	
	dal 29 ottobre 2023 al 26 ottobre 2024 in conformità al decreto del Ministro delle	
	infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 466 del25/11/2021 e ss.mm.ii. ed	
	all'imposizione di oneri annunciata tramite la nota informativa pubblicata nella	
	G.U.U.E. C524 del 29.12.2021, d'ora in avanti denominati "Imposizione di oneri", che	
	formano parte integrante del presente atto, e con le modalità contenute nell'offerta	
	6	

del “vettore” datata _____.

ART. 2

(Programmi e tariffe)

I programmi operativi (orari e aeromobili) dovranno essere trasmessi all'ENAC per la relativa approvazione nonché alla Regione Autonoma della Sardegna, per il relativo nulla osta, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica.

Gli adempimenti tariffari sono soggetti alle disposizioni di cui al paragrafo 3.3.1. della “Imposizione di oneri”.

Le tariffe massime di cui all'imposizione di oneri, ovvero le tariffe ribassate offerte in gara, sono riportate nell'allegato 1 alla presente convenzione e rimarranno tali sino a che non interverranno le variazioni previste nella “Imposizione di oneri”.

In sede di stipula definitiva della convenzione verranno, EVENTUALMENTE, inserite:

- ***le frequenze aggiuntive offerte rispetto a quelle minime previste dall'imposizione di oneri;***
- ***le tariffe agevolate, scontate di almeno il 10% rispetto alla tariffa onerata residenti, o onerata ribassata, dedicata ai passeggeri disabili ed eventuale accompagnatore;***
- ***il trattamento di maggior favore per la tariffa applicabile ai passeggeri barellati;***
- ***il trattamento di maggior favore per i passeggeri in fase di prenotazione del volo;***
- ***l'offerta di un servizio di trasporto per i passeggeri minorenni non accompagnati;***

ART. 3

	(Disposizioni finanziarie)	
	La Società _____ dichiara che l'importo complessivo di € _____	
	al netto dell' IVA di legge (pari a € _____ comprensivi di IVA al 10%), per il	
	periodo di esercizio dal 29 ottobre 2023 al 26 ottobre 2024, richiesto a titolo di	
	compensazione finanziaria per l'esercizio della tratta Alghero – Milano Linate e	
	viceversa, costituisce la compensazione massima e che non ha diritto ad alcuna	
	ulteriore pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali minori ricavi e/o	
	maggiori costi emergenti a consuntivo, stante la natura della erogazione che non	
	costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio	
	gravato da oneri di servizio pubblico.	
	Salve le premialità a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, i	
	pagamenti saranno effettuati mediante acconti, nella misura del 70% di 1/12	
	dell'importo annuo e a saldo proporzionalmente al numero dei voli effettivamente	
	operati e della verifica del conto di gestione delle rotte onerate, presentato dal	
	“vettore”.	
	Gli acconti del 70% di 1/12 verranno versati mensilmente sulla base di una	
	dichiarazione che il “vettore” è tenuto a trasmettere alla Regione Autonoma della	
	Sardegna e all'ENAC entro i primi 15 gg. del mese successivo e relativa ai servizi	
	realmente effettuati ed ai passeggeri che hanno realmente usufruito del servizio	
	aereo.	
	La liquidazione degli acconti mensili sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento	
	della fattura da emettersi da parte del “vettore” successivamente alla certificazione	
	della sopra citata dichiarazione da rendersi entro 15 giorni ad opera della Direzione	
	Aeroportuale di _____. Decorso il suddetto termine di 15 giorni il vettore	
	potrà, comunque, procedere a fatturare i servizi erogati.	
	8	

	Ai sensi della Comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, sono individuati gli	
	incentivi premiali a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, al	
	raggiungimento dei seguenti obiettivi di efficienza produttiva:	
	- contenimento del numero di voli cancellati, per cause imputabili al vettore, entro	
	l'1% annuo (performance di regolarità),	
	- contenimento del numero di voli ritardati oltre 15 minuti rispetto all'orario stabilito	
	all'arrivo, per cause imputabili al vettore, entro il 10% annuo (performance di	
	puntualità).	
	Al raggiungimento delle suddette performances qualitative il vettore potrà beneficiare	
	di un incremento premiale della percentuale di anticipazione mensile della	
	compensazione annuale.	
	In specie, il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di cui sopra comporterà un	
	aumento del 5% della percentuale dell'anticipazione mensile della compensazione	
	annuale.	
	Al conseguimento di entrambi gli obiettivi la somma su base annuale delle	
	anticipazioni mensili potrà, pertanto, raggiungere la misura dell'80% dell'intero	
	importo annuale della compensazione.	
	Tale premialità avrà durata di un anno a decorrere dall'annualità successiva a quella	
	in cui sono stati raggiunti gli obiettivi di efficienza produttiva e sarà riconosciuta su	
	istanza del vettore che intende beneficiarne, adeguatamente comprovata e	
	documentata.	
	Al termine dell'anno di esercizio la Regione Autonoma della Sardegna, avvalendosi	
	eventualmente di un consulente appositamente selezionato, analizzerà a consuntivo	
	l'attività erogata dal "vettore" rispetto a quanto previsto nell'imposizione di oneri	
	nonché il risultato economico della rotta stessa anche in relazione a quanto dal	
	9	

	“vettore” stesso dichiarato in sede di offerta.	
	Il “vettore”, obbligato a redigere la contabilità analitica specifica per il collegamento	
	onerato, si impegna a fornire i dati contabili e operativi entro due mesi dalla richiesta	
	formale degli stessi. Sulla base dei risultati delle analisi verrà erogato il saldo della	
	compensazione economica per l'anno di esercizio secondo i seguenti criteri:	
	1. nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto	
	dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di aggiudicazione, tenuto conto	
	anche di quanto stabilito al successivo articolo 6, verrà proporzionalmente ridotta;	
	2. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati	
	del margine di utile ragionevole del 4,70%, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si	
	darà luogo a compensazione;	
	3. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati	
	del margine di utile ragionevole del 4,70%, siano superiori ai ricavi ottenuti, la	
	compensazione sarà pari alla differenza: [Costi a consuntivo + Utile ragionevole sui	
	costi a consuntivo – Ricavi], ma comunque non superiore alla compensazione offerta	
	in sede di gara;	
	4. nel caso in cui la totalità degli anticipi erogati sia superiore alla	
	compensazione effettivamente spettante, risultante dalla verifica effettuata dalla	
	Regione Autonoma della Sardegna, la sovra compensazione ricevuta dal vettore	
	dovrà essere restituita alla Regione. Tali somme saranno riallocate per le esigenze	
	degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale della Sardegna;	
	5. in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista	
	dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di	
	quella stabilita in sede di offerta.	
	La liquidazione del saldo sarà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della fattura	
	10	

	da emettersi da parte del “vettore” successivamente all’approvazione della verifica	
	annuale del consuntivo sulla gestione delle rotte di cui al precedente paragrafo.	
	All’atto della stipula della presente Convenzione, il “vettore”, come previsto al	
	paragrafo 13 del “Bando di gara”, deposita una garanzia fideiussoria bancaria o	
	assicurativa, a scelta dell’offerente, emessa da istituto di credito o da impresa di	
	assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, di importo pari a €	
	300.000,00 già costituita a favore della Regione Autonoma della Sardegna, a	
	garanzia della corretta esecuzione e prosecuzione dei servizi onerati.	
	Tale garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della	
	preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.	
	1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza sollevare	
	alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni anche giudiziali, da parte del	
	vettore aggiudicatario e/o di terzi.	
	La Regione Autonoma della Sardegna procederà allo svincolo della fideiussione	
	entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica	
	di conformità delle prestazioni fornite a quelle pattuite e dell’esito regolare dell’ultima	
	verifica del conto di gestione delle rotte onerate, presentato dal “vettore”.	
	ART. 4	
	(Durata e modifica)	
	La presente Convenzione ha decorrenza dalla data del _____, fatti salvi gli	
	esiti delle verifiche di cui al successivo art. 15, e scadrà alla data del 26 ottobre	
	2024.	
	La presente Convenzione è efficace per il “vettore” dal momento della stipula, mentre	
	lo sarà per la Regione solo a seguito dell’avvenuta registrazione contabile del	
	11	

	relativo impegno di spesa e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e	
	regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento a seguito di rilascio del	
	certificato di ultimazione delle prestazioni.	
	L'attivazione dei servizi sarà attestata da un verbale di inizio servizio, sottoscritto dal	
	“vettore” e dal rappresentante dell'ENAC sul territorio.	
	Ogni modifica della Convenzione sarà oggetto di un atto aggiuntivo.	
	Il “vettore” si impegna a mettere a disposizione della Regione Autonoma della	
	Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e	
	quant'altro si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e	
	controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni	
	contenute nel D.M. di imposizione di oneri, nelle note informative della Commissione	
	relative all'“Imposizione di oneri” ed al “Bando di gara”, nel capitolato d'oneri e nella	
	presente Convenzione.	
	ART. 5	
	(Recesso e preavviso)	
	La Regione Autonoma della Sardegna, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei	
	trasporti, potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, con	
	un preavviso di almeno 180 giorni da inviare al “vettore” con raccomandata A/R o	
	PEC, nel caso in cui siano mutate, per cause impreviste e imprevedibili, le condizioni	
	che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulla rotta e nel caso sia	
	necessario riesaminare l'imposizione, in seguito alla procedura prevista dall'art. 18	
	del Regolamento (CE) 1008/2008.	
	In caso di recesso della Regione Autonoma della Sardegna il “vettore” ha diritto al	
	pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente e secondo le	
	modalità prescritte dall'imposizione e dal bando di gara, rinunciando espressamente,	
	12	

ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile

ART. 6

(Inadempimento e sanzioni)

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 10 del "Bando di gara" il "vettore" è tenuto all'osservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella presente Convenzione.

In caso di inosservanza di tali prestazioni ed obblighi, salvo che non si rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1456 del codice civile, saranno applicate le seguenti penali:

a) Inadempimento previsto al paragrafo 3.4.1 della "Imposizione"

Il vettore aggiudicatario che non eserciti il servizio con continuità o che interrompa il servizio senza rispettare il termine di preavviso di 6 mesi, è escluso per i successivi 3 anni dall'esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna. Al "vettore" sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione versata ai sensi del paragrafo 4.1 lettera b) dell'Imposizione.

b) Inadempimento per cancellazione e ritardo dei voli di cui al paragrafo 3.4.2 della "Imposizione".

Il numero dei voli cancellati, per motivi imputabili al "vettore", non deve superare il 2% dei voli previsti nei programmi operativi di ciascun anno di esercizio. Non è comunque consentita la cancellazione dei voli nella misura in cui questa non consenta di effettuare l'andata e il ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

Per ogni cancellazione effettuata per motivi imputabili al "vettore" eccedente il predetto limite, il "vettore" dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della

	Sardegna, a titolo di penale, la somma di euro 3.000. Per ogni cancellazione che non	
	consenta di effettuare l'andata e il ritorno in giornata in Sardegna il "vettore" dovrà	
	corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna, a titolo di penale, la somma di	
	euro 6.000.	
	Il vettore si impegna altresì ad effettuare per l'anno di esercizio l'80% dei voli entro i	
	15 minuti rispetto all'orario stabilito. Per ogni volo ritardato eccedente la percentuale	
	annua del 20% di voli ritardati di oltre 15 minuti il vettore dovrà corrispondere alla	
	Regione autonoma della Sardegna la somma di 2.000 euro a titolo di penale.	
	Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte penali i voli il cui ritardo sia dovuto a	
	scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal	
	controllo del vettore sia i voli cancellati per le medesime cause.	
	Non costituisce inadempimento imputabile al "vettore" l'interruzione del servizio per i	
	seguenti motivi:	
	- pericolose condizioni meteorologiche;	
	- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;	
	- problemi di sicurezza;	
	- scioperi;	
	- cause riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19;	
	- altri casi di forza maggiore.	
	La Regione procederà, in tali casi, ad una revisione dell'importo della	
	compensazione finanziaria in ragione dei costi variabili non sostenuti per i voli non	
	effettuati.	
	c) Inadempimento per mancata attivazione del numero telefonico dedicato	
	e gratuito di cui al paragrafo 3.4.3. della "Imposizione".	
	Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione dei	

	<p>passaggeri del numero telefonico dedicato e gratuito come indicato nel paragrafo</p>	
	<p>3.2.7. della “Imposizione”, il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma</p>	
	<p>della Sardegna una penale pari a 500 euro per ciascun giorno di ritardo</p>	
	<p>nell’attivazione del medesimo.</p>	
	<p>d) Inadempimenti tariffari di cui ai paragrafi 3.4.4. e 3.4.5. della</p>	
	<p>“Imposizione”.</p>	
	<p>Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti tariffari e di sovrapprezzi non previsti</p>	
	<p>per legge, nonché l’applicazione di condizioni tariffarie differenti dall’imposizione di</p>	
	<p>oneri, il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una</p>	
	<p>penale pari a 2.500 euro per ciascun biglietto venduto non conforme all’imposizione</p>	
	<p>di oneri.</p>	
	<p>Nel caso di riscontrata inosservanza dell’obbligo di distribuire e vendere in forma</p>	
	<p>completamente gratuita i biglietti al passeggero mediante il sito internet del vettore,</p>	
	<p>quest’ultimo dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale</p>	
	<p>pari a 1.000 euro per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo.</p>	
	<p><i>(In sede di stipula definitiva della convenzione verranno inserite, se del caso,</i></p>	
	<p><i>le seguenti penali):</i></p>	
	<p><i>- nel caso in cui il vettore non provveda ad effettuare le frequenze aggiuntive di</i></p>	
	<p><i>cui al punto 1.6 del Formulario A, lo stesso dovrà corrispondere alla Regione</i></p>	
	<p><i>Autonoma della Sardegna, a titolo di penale, la somma di euro 6.000 per ogni</i></p>	
	<p><i>volo non effettuato fino alla terza inadempienza, oltre la quale si applicheranno</i></p>	
	<p><i>le disposizioni di cui al successivo art.8;</i></p>	
	<p><i>- nel caso di mancata applicazione delle tariffe agevolate dedicate ai</i></p>	
	<p><i>passaggeri disabili ed eventuale accompagnatore, nonché della tariffa</i></p>	
	<p><i>applicabile ai passeggeri barellati, di cui ai punti 2.2 e 2.3 del Formulario A, il</i></p>	
	<p>15</p>	

	ART. 7	
	(Decadenza e revoca della compensazione finanziaria)	
	La perdita in qualsiasi momento, successivo alla stipula della Convenzione, dei	
	requisiti generali, tecnici e organizzativi di cui al paragrafo 2 del bando di gara,	
	nonché quelli previsti dal capitolato d'oneri, comporta la decadenza dal	
	provvedimento di assegnazione della rotta, la revoca del beneficio della	
	compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute,	
	maggiorando tali somme degli interessi legali.	
	ART. 8	
	(Risoluzione della Convenzione)	
	In caso di inadempimento da parte del “vettore” rispetto a quanto previsto nel decreto	
	di imposizione di oneri, nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nella presente	
	Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, mediante diffida scritta, potrà	
	assegnare al “vettore”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, un	
	termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine	
	all'inadempimento.	
	Decorso inutilmente tale termine, la Regione Autonoma della Sardegna avrà la	
	facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di trattenere definitivamente	
	l'importo indicato nella fideiussione di cui al paragrafo 13 del “Bando di gara”,	
	richiamato al precedente articolo 3, nonché di procedere nei confronti del “vettore”	
	per il risarcimento del danno subito.	
	Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal “vettore” rispetto a	
	quanto previsto nelle disposizioni del “Bando di gara”, del capitolato d'oneri ed in	
	quelle previste nella presente Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, ai	
	sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, ha diritto di risolvere la	
	17	

Convenzione, previa comunicazione scritta al “vettore”.

ART. 9

(Rapporti del contraente con terzi)

Il “vettore”, qualora intenda concludere un accordo commerciale con un altro vettore per l’effettuazione del servizio aereo sulle rotte considerate, dovrà preventivamente acquisire l’autorizzazione dell’ENAC, rimanendo comunque il solo responsabile dell’esatto adempimento della presente Convenzione.

Non è altresì precluso al vettore offerente operare i servizi onerati sulla base di contratti di wet lease già stipulati e già autorizzati da ENAC o da omologa autorità di altro Stato membro della Comunità europea, con altro vettore aereo sulla base dell’equivalenza degli standard operativi e dei requisiti tecnico-operativi, economici ed organizzativi in relazione alla tipologia degli aeromobili individuati nell’imposizione di oneri.

Il “vettore” esonera e tiene indenne la Regione Autonoma della Sardegna da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla conclusione dei predetti accordi.

Ai voli onerati sulle rotte della presente convenzione si applica in ogni caso:

- il “*Regolamento per l’uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell’ENAC www.enac.gov.it.

- il Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativamente ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

- la “*Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili*” di cui all’art.4 della legge 23 dicembre 1974, n.694, concernente il trasporto delle armi a bordo degli aeromobili;

- i principi richiamati nella carta dei diritti del passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

ART. 10

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il "vettore" si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di accertata inosservanza, da parte del "vettore", delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo, ed in particolare, nel caso di effettuazione di transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all'art. 3 della richiamata legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto verrà risolto di diritto.

In caso di accertata inosservanza, da parte della Società, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e, in particolare, nel caso di effettuazione di transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all'art. 3 della richiamata legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto verrà risolto di diritto.

ART. 11

(Patto d'integrità)

Il vettore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, le disposizioni contenute nel Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 30/16 del 16/06/2015, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegato alla stessa.

	ART. 12	
	(Tutela dei dati personali)	
	Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo	
	679/2016, i dati personali comunicati dal “vettore” verranno utilizzati solo per finalità	
	connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in	
	modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.	
	ART. 13	
	(Risoluzione delle controversie)	
	Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione,	
	esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà deferita al giudice	
	competente in base alla normativa vigente ed al T.U. 30.10.1933 n. 1611 e	
	successive modificazioni ed integrazioni.	
	E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale nel rapporto nascente dalla presente	
	Convenzione.	
	ART. 14	
	(Oneri e spese contrattuali)	
	Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente	
	Convenzione sono a totale carico del “vettore”.	
	ART. 15	
	(Approvazione)	
	La presente Convenzione è sottoposta all'approvazione del Ministero delle	
	infrastrutture e della mobilità sostenibili.	
	La Società di navigazione aerea La Regione Autonoma della Sardegna	
	Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il “vettore” dichiara	
	20	

espressamente di accettare le clausole contenute negli articoli 5 e 6 della presente

Convenzione.

La Società di navigazione aerea